

REPERTORIO N. 35961

FASCICOLO N. 7887

ATTO DI MODIFICA STATUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno ventuno, del mese di giugno

(21/06/2012)

in Firenze, via F. Crispi n.9, alle ore

Davanti a me Dottor Tommaso Maurantonio, Notaio in Firenze, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è presente il signor:

- **PUCCI FILIPPO** nato a Firenze il 30 giugno 1963, impiegato, codice fiscale: PCC FPP 63H30 D6125, domiciliato ai fini del presente atto, presso la sede dell'Associazione di cui appresso, che interviene non in proprio, ma quale Presidente della:

"ASSOCIAZIONE CENTRO COORDINAMENTO VIOLA CLUB - Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale", in breve **"A.C.C.V.C."**, con sede nel Comune di Firenze, in viale Manfredo Fanti n. 69, codice fiscale 94005540482, Partita IVA - 04911210484, iscritta con Atto Dirigenziale n. 657 al n. 398 del Registro Regionale Sez. "A" ai sensi L.R.T. 42/2002, con durata indeterminata, legittimato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri al medesimo conferiti dalle norme statutarie nonché dalla delega dei poteri di cui meglio in appresso.

Detto Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, poteri e qualifica io Notaio sono certo, e Associazione costituita e con sede in Italia, innanzitutto premette:

- che con atto da me notaio ricevuto in data 4 dicembre 2011, Rep.n.35130/7504, registrato a Firenze 1 il 20 successivo al n.25969, l'Assemblea della "ASSOCIAZIONE CENTRO COORDINAMENTO VIOLA CLUB", regolarmente convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto sociale, ebbe ad approvare, in seconda convocazione, all'unanimità dei presenti, l'adozione di un nuovo statuto sociale al fine dell'acquisizione della personalità giuridica;
- che la Regione Toscana, al fine di consentire l'iscrizione del suddetto Ente nel Registro delle Persone Giuridiche, ha richiesto di modificare l'articolo 23 del vigente statuto al fine di adeguarlo alla norma prevista dall'articolo 20 cod.civ.;
- che con l'atto da me notaio ricevuto in data 4 dicembre 2011, Rep.n.35130/7504, come sopra meglio descritto, l'Assemblea ebbe a "delegare lo stesso Presidente dell'Associazione ad adempiere a tutte le pratiche amministrative necessarie per ottenere il riconoscimento giuridico dell'Associazione, nonché ad apportare al presente atto e all'allegato statuto, le modifiche che venissero richieste dagli organi competenti.";
- che, quindi, si vuole procedere alla modifica dell'articolo 23 dello statuto nel senso indicato dalla Regione Toscana.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

L'articolo 23 dello statuto è modificato come segue:

"Art. 23) L'Assemblea straordinaria, oltre che dal Presidente motu proprio e dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, può essere richiesta da almeno un decimo degli associati, presentando domanda al Presidente e proponendo l'ordine dei giorni. In tal caso la stessa deve essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta."

Il Presidente, quindi, mi consegna il testo dello Statuto che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.



Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico dell'Associazione, che se le assume.

ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY

Il Comparente:

- dichiara di aver conferito al Notaio rogante l'incarico per l'istruttoria, la redazione e la stipula del presente atto, avendo a tal fine consegnato tutta la documentazione necessaria;
- dichiara che i dati anagrafici e sociali che lo connotano, come in comparizione indicati, sono veritieri ed attuali;
- consente ed autorizza l'intero trattamento dei dati personali a tutti i fini connessi con il presente atto ed i suoi adempimenti;
- dichiara che il titolare effettivo dei rapporti di cui al presente atto coincide con l'Associazione che il medesimo formalmente rappresenta.

ALLEGATI

Si riepiloga l'allegato al presente atto, omissane la lettura per dispensa del Comparente

"A" - Statuto.

Questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, salvo quanto di mio pugno, su su tre facciate sin qui di un foglio, è stato da me letto al Costituito, che lo approva e con me lo sottoscrive alle diciotto e venti.

F.to Filippo Pucci

F.to Tommaso Maurantonio Notaio

* * * *

E' copia conforme all'originale
per uso consentito dalla legge
Firenze, li 26/06/2012.

Tommaso Maurantonio



STATUTO SOCIALE


Cap. I - DISPOSIZIONI GENERALI SEDE DURATA

Art.1) E' costituita la "**ASSOCIAZIONE CENTRO COORDINAMENTO VIOLA CLUB - Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale**", in breve "**A.C.C.V.C.**". Essa è una libera Associazione a carattere sportivo dilettantistico e culturale, costituita a tempo indeterminato, senza fini di lucro, estranea ad ogni tipo di attività politica, di razza e di religione. L'Associazione ha sede nel comune Firenze, in viale Manfredo Fanti n. 69.

Cap.II - SCOPO

Art. 2) Ha per scopo:

- a) valorizzare l'immagine della società di calcio "ACF FIORENTINA S.p.A." con sede in Firenze e comunque della società medesima qualunque altra denominazione o sede essa dovesse assumere in futuro e di seguito denominata come "Società", mediante iniziative atte a creare un clima di costante e civile incitamento all'agonismo, un'atmosfera di simpatia nei confronti delle squadre di calcio;
- b) incentivare la creazione di nuovi Viola Clubs; promuovere e coordinare tutte le attività del Viola Clubs che, ancorchè formalmente costituiti, amministrativamente e giuridicamente indipendenti, saranno aderenti e riconosciuti dall'A.C.C.V.C., tendenti al raggiungimento ed alla realizzazione degli scopi di cui al punto precedente; curare la formazione dei quadri dirigenti delle associazioni socie; collaborare al corretto adempimento degli obblighi amministrativi e tributari delle associazioni socie;
- c) organizzare e coordinare le iniziative sportive, culturali, di trasferte, e ricreative atte a diffondere il nome e l'immagine della Società, nonché incrementare la presenza dei sostenitori viola sia nelle gare interne che in quelle esterne; diffondere, commercializzare e distribuire sussidiariamente, materiale proprio e/o con il marchio della Società, previa autorizzazione del depositario del marchio;
- d) promuovere nell'ambito dell'oggetto sociale la coscienza dei principi di lealtà sportiva, di rettitudine e di correttezza morale e materiale nei confronti di chicchessia, principi ai quali deve essere uniformato l'incitamento all'organismo, con ripudio quindi di ogni forma di ingiuria, di concessione alla volgarità e soprattutto di ogni tipo di violenza;
- e) può contribuire alla diffusione di altre discipline sportive, in tutte le loro specialità e consimili, dilettantistiche, inquadrare o no dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, o di quante altre possano essere dallo stesso costituite ed integrate; partecipare con i propri iscritti a manifestazioni e competizioni sportive di ogni disciplina sia in Italia che all'Estero; promuovere la formazione dei soci e dei giovani favorendo la diffusione della cultura delle discipline sportive ed incoraggiare lo studio dei problemi relativi, con particolare attenzione allo studio della buona salute; organizzare attività sportive compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive; organizzare manifestazioni e di propaganda annessa, convegni, congressi, simposi e simili a carattere nazionale ed internazionale, proiezioni di films e documenti, inerenti all'attività propria e dei propri iscritti che valorizzi la città e la cultura di Firenze o di quella delle Associazioni affiliate.
- f) l'Associazione ricercherà modi di confronto con le forze presenti nella società, con le Istituzioni Pubbliche, con gli Enti locali, sportivi, medici, culturali e



turistici per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale dell'attività del tempo libero, dello sport e della salute;

g) può svolgere, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti statali, delle disposizioni federali e quanto altro per il corretto attuarsi della fattispecie, ogni operazione ritenuta utile e/o opportuna per il conseguimento degli scopi sociali; ogni altra attività sussidiaria e ritenuta necessaria per il reperimento dei mezzi economici al fine dello sviluppo dell'Associazione e suoi affiliate.

Art. 3) L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Sostenitori Squadre di Calcio;

potrà affiliarsi ad altre Federazioni Italiane sportive o altri Enti di promozione o simili, ad Organismi internazionali, alle quali riterrà opportuno aggregarsi, eventualmente accettando espressamente ed applicando i regolamenti e quant'altro deliberato dai competenti organi federali.

Art. 4) I colori sociali, oltre a quelli nazionali (verde, bianco, rosso ed azzurro), sono il bianco e viola, mentre il vessillo (dai colori viola bianco rosso) è rappresentato dal giglio di Firenze rosso. Il distintivo o logo è a forma di scudo. L'effigie e la scritta vengono anche allegati in fondo al presente Statuto.

Cap. III - SOCI

Art. 5) Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, i Viola Clubs regolarmente costituiti che abbiano integralmente accettato il presente statuto sociale, le persone fisiche senza distinzione di sesso, cittadinanza, razza o religione considerate meritevoli dal Consiglio Direttivo, Enti e/o altre organizzazioni pubbliche o private che ne abbiano fatto domanda come sopra e sia accettata dal Consiglio Direttivo. Pur con equal diritto, L'associazione è composta dai soci:

- a) Benemeriti;
- b) Ordinari.

I soci Benemeriti sono coloro che per opere, donazioni o cariche rivestite in seno all'Associazione ne hanno dato un notevole contributo. Sono nominati dall'Assemblea generale dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo e generalmente sono esonerati dal pagamento della quota.

Sono soci Ordinari tutti gli altri.

Previa domanda di appartenenza all'Associazione, sono ammessi e versano la quota sociale.

La domanda deve essere redatta su apposito modulo sottoscritto.

Art. 6) La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro cui la decisione è ammesso appello all'Assemblea generale. Al richiedente viene comunicato il non accoglimento della domanda entro tre mesi dalla data della stessa, per cui, in assenza di tale comunicazione l'accettazione è tacita e l'adesione si intende perfezionata.

Art. 7) Tutti i soci si obbligano a rispettare principalmente le norme questo statuto ed in secondo luogo o in carenza, quello proprio degli Organismi internazionali di ogni singola Federazione od Ente simile cui l'Associazione fosse affiliata. Tutti all'atto della domanda d'ammissione, ne devono fare lettura e successivamente possono, a semplice richiesta, visionarlo nella sede sociale od ove la documentazione sia conservata.

Art. 8) Tutti i soci hanno gli stessi diritti e sono chiamati ad una attiva adesio-

ne attraverso l'incasso delle quote sociali "ad nutum", e cioè a semplice richiesta (salvo espresse pattuizioni di determinata durata temporale e purché nel rispetto delle norme di legge e delle deliberazioni del Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio tempo per tempo vigenti).

Al momento della sua entrata in carica, il nuovo Consiglio Direttivo dovrà liberare i membri di quello cessato, decaduto o dimissionario, da tutte le obbligazioni in proprio da costoro assunte e dalle garanzie da essi fornite nell'interesse dell'A.C.C.V.C., fatta eccezione per quelle che ritenga di dover contestare nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua entrata in carica effettiva.

Art. 17) Il patrimonio è costituito:

- a) dal materiale ed attrezzature esistenti;
- b) da eventuali trofei aggiudicati definitivamente in manifestazioni, gare, competizioni e simili;
- c) da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione stessa;
- d) da donazioni, lasciti e successioni;
- e) da fondi od altre dotazioni.

Art. 18) In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione, il patrimonio è devoluto ad altra Associazione od ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19) L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo luglio e terminano il trenta giugno di ciascun anno. L'approvazione del bilancio, rendiconto o d'altri documenti correlati deve avvenire entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Cap. V - SEDI PERIFERICHE

Art. 20) Laddove si dimostrasse necessario, con apposita delibera assembleare, potrà essere costituita una sede periferica. Ogni periferica in armonia con il presente statuto, può definire propri regolamenti che più si confanno alle esigenze specifiche; essi diventeranno operanti con l'approvazione del Consiglio Direttivo. Organi della sede periferica sono l'Assemblea Territoriale dei soci e il Consiglio Territoriale. Il Consiglio Territoriale nomina nel proprio ambito il Presidente, che farà parte di diritto del Consiglio Direttivo.

Cap. VI - ORGANI SOCIALI

Art 21) Gli Organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci (in seduta ordinaria e straordinaria);
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) i Revisori dei Conti se nominati;
- f) il collegio dei Probiviri se nominato.

Art. 22) L'ASSEMBLEA generale dei soci è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione; è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Prendono parte all'Assemblea con diritto di parola e di voto tutti i soci, in base all'art. 2532, cm. 2 C.C., purché in regola con il versamento della quota. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante semplice lettera di procura, con non più di una delega ciascuno. Non è ammesso il voto per corrispondenza; potrà invece essere ammesso, se divenuto di uso comune e facente parte dell'organizzazione e dotazioni dell'Associazione, quello mediante mezzi video-multimediali rilasciato in contemporanea a quelli consueti.

Art. 28) L'Assemblea generale dei soci in sede ordinaria:

- c) discute ed approva la relazione morale - tecnica, sull'attività dell'anno sociale, il rendiconto economico e finanziario od altri documenti sottoposti;
- d) discute ed approva sulle relazioni sportive ed amministrative del Consiglio e dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) approva l'eventuale bilancio e rendiconto preventivo e/o altri documenti similari;
- f) nomina i soci Benemeriti proposti dal Consiglio Direttivo; i Sindaci e i Probi-viri mancanti;
- g) delibera l'emissione di titoli di auto finanziamento a tasso agevolato denominati di solidarietà, nei limiti e con le modalità previste dalle normative vigenti tempo per tempo;
- f) decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno proporre, nonché su ogni altro argomento che interessi la vita e il regolare svolgimento dell'Associazione.

E' facoltà degli Associati, purchè la relativa richiesta sia presentata al Consiglio con lettera raccomandata da almeno dieci sottoscrittori, antecedentemente di almeno quindici giorni all'assemblea stessa, ottenere la inclusione di argomenti all'ordine del giorno.

Art. 29) Per le elezioni delle cariche sociali lo statuto delega il presidente del collegio dei Probiviri a raccogliere entro il termine di almeno venti giorni antecedenti l'assemblea elettiva:

- a) le liste dei candidati a Presidente che dovranno essere predisposte con l'indicazione dei nominativi dei candidati alle cariche di Consigliere unitamente al programma di gestione.

I requisiti per poter presentare la candidatura a Presidente dovranno essere: ricoprire la carica da almeno due anni di Presidente di un Viola Club regolarmente costituito ed affiliato all'A.C.C.V.C. da almeno un anno (tale requisito non è necessario per l'eventuale ricandidatura del presidente uscente o dimissionario);

- b) i nominativi dei candidati dell'eventuale Collegio dei Probiviri. Requisiti per detta nomina saranno l'età: non inferiore ai cinquanta anni; una indiscussa moralità; preferibilmente una cultura od esperienze in materie giuridiche.

- h) facoltativamente il nominativo di almeno un soggetto, che potrebbe assumere la carica di Revisore dei Conti.

Dette liste verranno sottoposte alla votazione dell'assemblea.

In sede straordinaria:

- a) delibera le modifiche statutarie;
- b) decide su tutte le questioni che il Presidente o il Consiglio Direttivo riterranno opportuno sottoporre all'Assemblea in via straordinaria;
- c) delibera la trasformazione, fusione, scissione o lo scioglimento.

Art. 30) Il PRESIDENTE, a norma del presente statuto, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza; dirige le riunioni di Consiglio; può rilasciare procure speciali ed ha facoltà di delegare alcune sue competenze ad altro soggetto o membro del Consiglio Direttivo. Il presidente dura in carica quattro anni; è rieleggibile per più legislature.

Le dimissioni o il decesso del Presidente comportano la decadenza anche dell'Organo Collegiale che deve essere sostituito dall'Assemblea con le modalità previste dallo Statuto.

Art. 31) Il CONSIGLIO DIRETTIVO è l'organo esecutivo della volontà espressa

CEN

ASSOCIAZIONE

CENTRO COORDINAMENTO VIOLA CLUB



Handwritten signature: F. Tommasi



Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale
Iscritta con Atto Dirigenziale n°657 al n°398 del Registro Regionale Sez. "A" ai sensi L.R.T. 42/2002 -
P. IVA - 04911210484 / C. F. 94005540482

Vanfredo Fanli, 69 - 50137 FIRENZE - telefoni 055 5032601 - Fax 055 5032530 - segreteria@accvc.it - tel. 055 5032623

gali'Assemblea, provvede al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo dell'Associazione, è investito dei più ampi poteri per la direzione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon andamento dell'Associazione. Inoltre il Consiglio Direttivo: a) esamina le domande d'ammissione o di dimissione dei soci e delibera su esse; b) propone all'assemblea generale la nomina dei soci Benemeriti; c) nomina, se lo ritiene opportuno: i Revisori dei Conti, un membro del Collegio dei Probiviri; uno o più direttori tecnici di settore, i quali possono essere scelti anche al di fuori dello stesso, con voto consultivo; d) discute altri incarichi determinandone le funzioni, le competenze, le responsabilità; e) stabilisce la quota sociale e le eventuali rateizzazioni; f) fissa la data dell'Assemblea ordinaria annuale; g) emana, se necessario, regolamenti e norme per il buon andamento dell'Associazione; h) redige il bilancio, rendiconti economici e finanziari e quant'altro da sottoporre, se nel caso, all'approvazione dell'Assemblea e provvede ad una regolare tenuta dei libri, delle eventuali scritture contabili obbligatorie tenendo distinti gli adempimenti formali in relazione anche ad una diversa natura dell'attività istituzionale e connessa; i) decide su tutte le questioni che interessano l'Associazione ed i soci.

Il Consiglio Direttivo è composta da un minimo di tre membri e da un massimo di dieci, inclusi i membri di diritto, vale a dire gli eventuali Presidenti di sede secondaria nominati nelle rispettive assemblee. Tutte le cariche degli amministratori sono gratuite ed è fatto divieto agli stessi di ricoprire cariche sociali in altre associazioni o società sportive nell'ambito della medesima disciplina.

Il VICEPRESIDENTE è nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio stesso. A giudizio del Presidente possono essere nominati due Vice Presidenti. Il Vicepresidente più anziano sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.

Il SEGRETARIO, nominato nel medesimo modo del vicepresidente, dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura la tenuta dei libri e degli atti dell'Associazione, le comunicazioni per le adunanze del Consiglio e delle Assemblee, provvede al normale andamento dell'Associazione.

Art. 32) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente dell'Associazione o dal Segretario senza formalità, ma con l'indicazione degli argomenti da trattare. Sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti (comunque non inferiore a cinque). Esso delibera a maggioranza di voti e, in caso di parità decide il voto del Presidente. Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva. Per contratti di fornitura per importo superiore a seimila euro il Consiglio Direttivo deve valutare e conservare almeno tre offerte confrontabili.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito, autorità del mondo politico, artistico e sportivo, i soci eletti in Organi internazionali, nazionali o territoriali delle federazioni o consimili a cui l'Associazione fosse affiliata, ai quali spetta il diritto di parola e non di voto.

Art. 33) in caso di mancanza per qualsiasi causa, di uno o più componenti del Consiglio Direttivo in numero inferiore alla metà, si provvederà al reintegro da parte dello stesso Presidente. In caso il numero superi la metà dei consiglieri

originali, o venga meno anche il Presidente, verrà convocata nel termine di trenta giorni l'Assemblea per le nuove elezioni, scioglimento o simili, da effettuarsi al massimo entro i successivi quindici giorni.

Il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta Assemblea anch in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. In questi casi, qualora lo stesso non provveda alla convocazione nei termini o modi di cui sopra, la responsabilità di tale atto ricade sul Vicepresidente, segretario ed a seguire su ogni singolo consigliere.

Art. 34) Il COLLEGIO SINDACALE è composto al massimo da tre membri e due supplenti nominati direttamente dall'Assemblea. E' un organo di garanzia interno che controlla gli aspetti contabili ed amministrativi, il rispetto delle regole e dello statuto o della tenuta dei libri. Può assistere con diritto di parola, alle riunioni del Consiglio Direttivo dove si prendono decisioni economiche; visionano il bilancio prima della sua approvazione e possono richiedere o controllare i rendiconti economici infrannuali. Riferiscono direttamente all'Assemblea. I Sindaci durano in carica quattro anni o comunque fino alla nomina del collegio subentrante. Possono essere rieleggibili, le cariche sono gratuite.

Art. 35) Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI è composto al massimo da tre membri e due supplenti, vengono nominati dal Consiglio Direttivo; possono essere nominate anche persone estranee all'Associazione, a cui viene conferito mandato

Il Collegio dei Revisori dei Conti, è nominato nel caso in cui se ne ravvisi la necessità di funzionamento, in relazione alla consistenza del patrimonio sociale o alle norme di legge relative. Il Collegio dei Revisori dei Conti può assistere di diritto, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo dove sono assunte delibere amministrative. Il Collegio esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione ed appronta la relazione di controllo sottoscritta, che correda il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci. I Revisori possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. Il Consiglio Direttivo è tenuto a fornire ogni notizia sull'andamento della gestione o su determinata attività a richiesta dei Revisori. Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni o comunque fino alla nomina del collegio subentrante. I Revisori possono essere rieleggibili e vanno scelti tra quelli iscritti nell'apposito registro.

I Revisori supplenti subentrano a quelli effettivi che siano venuti meno per una qualsiasi causa, in ragione delle preferenze ricevute in sede di nomina.

Art. 36) Il COLLEGIO DEI PROBIVIRI se istituito, è composto da tre membri nominati dall'Assemblea. Dura in carica quattro anni o comunque fino alla nomina del collegio subentrante. Le cariche sono gratuite; i componenti possono essere rieleggibili.

Il Collegio decide i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; ha il potere di richiamare gli Associati all'osservanza dello Statuto; può intervenire per la soluzione di controversie tra gli Associati, fra gli stessi e l'A.C.C.V.C.; ha il potere di richiamare il Consiglio Direttivo all'osservanza del programma presentato dal Presidente; di segnalare all'Assemblea l'eventuale mancata attuazione del programma stesso.

Cap. VII - AZIONI DI RESPONSABILITA' E COMMISSARIO STRAORDINARIO

Art. 37) Eventuali azioni di responsabilità contro il Presidente o i membri dei Consigli dovranno essere preliminarmente autorizzate dall'Assemblea in sedu-

ta
dec
Art.
sigl
Cor
fos:
pre
Art
gli
ser
spe
Str
ser

Art
to
te
Co
no
do
Art
ed
div
pe
Tu
bli
so
nu
se
le
Le
cu

Ar
in
Il
de
al
ta
re
lo
pi
st

A
st
v
ci
A
v

ta Straordinaria, a maggioranza degli Associati, che provvederà a dichiarare decaduti dalla carica gli Amministratori contro i quali debbasi procedere.

Art. 38) Qualora l'Assemblea esprima un voto di sfiducia sull'operato del Consiglio, la stessa potrà provvedere se lo ritiene opportuno, all'elezione di un Commissario Straordinario, anche se tale sostituzione nelle cariche sociali non fosse prevista dall'ordine del giorno. Tale ordine del giorno dovrà però aver previsto la discussione sull'operato del Consiglio.

Art. 39) Il Commissario Straordinario può essere scelto anche tra i non Soci. Egli dura in carica un periodo massimo di tre mesi salvo che una successiva assemblea stabilisca una proroga ed avrà i poteri e gli obblighi normalmente spettanti al Presidente dell'Associazione ed al Consiglio. Il Commissario Straordinario prima della scadenza del suo mandato, dovrà convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo organigramma.

Cap. VII - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 40) Il Consiglio dell'Associazione ha il potere di radiare con provvedimento motivato quell'associato che non ottemperasse alle disposizioni del presente statuto o che, in qualsiasi modo contravvenisse alle finalità dell'A.C.C.V.C. Il Consiglio Direttivo avrà altresì la facoltà di segnalare ai Viola Clubs associati nominativi di soci degli stessi nei confronti dei quali il Viola Club associato dovrà attivare i procedimenti disciplinari del caso.

Art. 41) I soci si impegnano a non adire le vie legali per la tutela dei loro diritti ed interessi e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, eventuali divergenze che dovessero sorgere con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.

Tutte le controversie fra l'Associazione ed i soci e fra i soci stessi, saranno obbligatoriamente deferite all'arbitrato informale del Collegio dei Probiviri dell'Associazione e con sede in Italia. Gli arbitri, perchè così espressamente convenuto ed accettato, giudicano, quali amichevoli compositori, inappellabilmente e senza particolari formalità di procedura, salvo la tempestiva comunicazione alle parti della decisione presa.

Le stesse verranno depositate al Presidente della A.C.C.V.C. il quale dovrà custodire al documenti ufficiali dell'Associazione.

Cap. IX - REFERENDUM SOCIALE

Art. 42) Il Consiglio può interpellare i soci in ordine a qualsiasi argomento di interesse sociale.

Il referendum sociale si svolge per mezzo di schede autenticate con la firma del Segretario del Consiglio. Tali schede saranno inviate a tutti i soci iscritti da almeno tre mesi, i quali esprimeranno il loro voto restituendo la scheda votata in busta chiusa senza firmarla né contrassegnarla. La scheda potrà essere restituita per posta o mediante deposito nelle urne che, all'uopo, saranno collocate presso la sede sociale o la segreteria del Club. Qualora fosse possibile potranno essere adottate analoghe procedure con l'utilizzo di password e sistemi multimediali.

Cap. X - NORME INTEGRATIVE

Art. 43) E' previsto, con il rispetto delle norme dettate per le Assemblee straordinarie dal presente statuto, che l'Associazione, qualora raggiunga tale volontà, possa assumere la forma di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, altro Ente non commerciale, possa trasformarsi in società di capitali.

Art. 44) Il presente statuto sociale entra in vigore lo stesso giorno di approvazione da parte dell'Assemblea e sostituisce ed annulla ogni altra precedente

te versione. Le cariche sociali in essere al momento dell'approvazione del nuovo Statuto, rimarranno valide ed operanti fino a normale scadenza.

Esso viene redatto per meglio regolamentare l'attività istituzionale, la quale è retta dalle regole menzionate e per tutto ciò non contemplato in esse e in quelle degli statuti proposti o propri delle Federazioni o consimili cui l'Associazione fosse affiliata si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle speciali disposizioni legislative e regolamenti relativi agli Enti No Profit, tempo per tempo vigenti.

F.to Filippo Pucci

F.to Tommaso Maurantonio Notaio

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA

Il signor Pucci Filippo, nato a Firenze (FI) il 30 giugno 1963, ivi residente in via Reginaldo Giuliani n.98, cod. fisc.PCCFPP63H30D612S; in qualità di presidente della ASSOCIAZIONE CENTRO COORDINAMENTO VIOLA CLUB A.C.S.D. e di Promozione Sociale, a seguito dell'assemblea straordinaria dei soci tenutasi il giorno 8 maggio 2016 e conseguente mandato a C.D. di provvedere ad adempimenti formali, con il presente estratto anche di propria delibera contestuale, si provvede a riportare quanto deciso per le registrazioni del caso.

“L'anno 2016 il giorno otto del mese di maggio, alle ore 10.30, si è riunita in seconda convocazione presso i locali messi a disposizione in via A. D'Orso 6 (casa del popolo R.Andreoni), l'assemblea dei soci della ASSOCIAZIONE CENTRO COORDINAMENTO VIOLA CLUB A.C.S.D. e di Promozione sociale, con codice fiscale 94005540482 con sede della stessa in Viale M. Fanti 69/71 Firenze (FI) per discutere e deliberare tra gli altri, sui seguenti punti all'ordine del giorno:

In seduta straordinaria:

VARIAZIONE DELL'ARTICOLO 19 DELLO STATUTO

...omissis...

Dopo ampia discussione, vista la necessità e praticità di portare l'anno sociale e l'esercizio finanziario a coincidere con l'anno solare e cioè “ 1 gennaio – 31 dicembre “ (in precedenza 1 luglio – 30 giugno di ciascun anno), l'Assemblea approva a maggioranza la modifica dell'articolo 19 dello Statuto Sociale che risulta quindi così trascritto:

“**Art.19)** L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo di gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. L'approvazione del bilancio, rendiconto o di altri documenti correlati deve avvenire entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio e comunque nel pieno rispetto delle norme vigenti”.

Omissis